

Città di Narni

Regolamento Comunale parziale per il  
benessere degli animali e per una  
migliore convivenza con la collettività  
umana

La bozza di regolamento di tutela è molto più ampia ma il Consiglio Comunale ha approvato solo gli articoli di seguito elencati

Approvato con delibera n. 57 del 20 aprile 2005.

## **Capitolo 1 - PRINCIPI**

### **Art. 1 - Profili istituzionali.**

1. Il Comune di Narni , ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti Degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione Umbria, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune di Narni riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Il comune di Narni, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. Per le finalità di cui al presente Regolamento viene individuato, nell'ambito del Settore Ecologia ed Ambiente il Referente per la Tutela Animali, che sarà dotato di apposito indirizzo mail e di numero telefonico di riferimento

### **Art. 2 - Valori etici e culturali.**

1. Il Comune di Narni opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
2. Il Comune di Narni incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
3. Il Comune di Narni intende sensibilizzare i proprietari degli animali al rispetto delle esigenze e dei diritti della collettività umana ed in particolare delle categorie più deboli.
4. Nell'ambito del D.P.C.M. 28.2.2003 il Comune di Narni si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet – therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.

### **Art. 3 - Competenze del Sindaco.**

1. I Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
2. I Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.

3.

I Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

A

#### **Art. 4 - Tutela degli animali.**

1.

I Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.

I

2.

I Comune, in base alla L. 281/91, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.

I

3.

I Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.

I

4.

I Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

I

### **Capitolo 2 - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 5 – Definizioni.**

1.

a definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.

L

2.

a definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

L

#### **Art. 6 - Ambito di applicazione.**

1.

e norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Narni.

L

2.

e norme previste dai successivi articoli 8, 9 e 11 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

L

autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

### Art. 7- Esclusioni.

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
- e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

### Capitolo 9 - EQUIDI

### Art. 43 – Equidi.

1.

Iltre a quanto previsto al precedente cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

#### BOX POSTA

- quidi da corsa 3 m. x 3.5 m. O
- quidi selezionati da riproduzione Stalloni e fattrice 3 m. x 3.5 m. E
- attrice + redo 4 m. x 4 m. E
- quidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino) 3 m. x 3.5 m. 2.20 m . x 3.5 m. E
- taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche) 2.5 m. x 3 m. 1.8 m. x 3 m. T
- taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. –pony-) 2.2 m. x 2.8 m. 1.6 m. x 2.8 m. T

2.

l'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media(2.50 m. per i cavalli di taglia piccola); L

1.

è fatto assoluto divieto tenere i cavalli sempre legati in posta. E

3.

Non possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori. P

4.

Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia); Q

2.

Oltre gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali). I

5. a detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune di Narni su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta. L
6. ' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli. E
7. cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera. I
8. cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati. I

## **Capitolo 12 – NORME SULLA TUTELA DEI CAVALLI IMPIEGATI NELLA CORSA ALL'ANELLO E NELLE ALTRE FESTE POPOLARI**

### **Art. 48 - Finalità**

1. Le norme contenute nel presente Capo del Regolamento disciplinano l'impiego dei cavalli nella Corsa all'Anello e in tutte le altre manifestazioni rievocative, a carattere competitivo, che si svolgono nel Comune di Narni, quali specificazioni dei descritti principi in materia di tutela degli animali, nel rispetto dei valori storici, della lealtà nelle gare, nonché di prevenzione da frodi in competizioni sportive, da forme di maltrattamento dei cavalli e da eventuali fenomeni di doping.
2. Per le finalità di cui al comma che precede, le norme del presente Capo si ispirano ai principi contenuti nel decreto di Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, di recepimento dell'accordo del 6 febbraio 2003, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano, segnatamente all'impegno, da parte delle Istituzioni locali, alla adozione di disposizioni finalizzate a disciplinare l'utilizzo di equidi o altri unghiate in manifestazioni popolari (art. 8), attraverso particolari forme di prevenzioni e cautele nell'allestimento del percorso di gara e di trattamento degli animali.

### **Art. 49 – Autonomia dell'Ente Corsa all'Anello e degli altri Comitati promotori di feste popolari nella autoregolamentazione delle competizioni storiche e delle conseguenze connesse ad illeciti sportivi.**

1. E' esclusa dal presente regolamento la disciplina delle conseguenze derivanti dal maltrattamento degli animali ai fini degli esiti delle competizioni sportive, le cui conseguenze in tema di esclusione, di penali e di revoca dell'eventuale vittoria sono demandati ai codici di autoregolamentazione degli Enti promotori.

### **Art. 50 –Organi di controllo comunali.**

1. In occasione di ogni edizione della Corsa all'Anello e delle altre Manifestazioni competitive, indicate nei precedenti articoli, il Comune di Narni, d'intesa con l'Ente Corsa all'Anello o con gli altri Comitati promotori, nomina una Commissione Veterinaria, composta da almeno due medici veterinari, alla quale è attribuita la

soprintendenza di tutte le attività di verifica e di controllo dei cavalli. I relativi oneri economici sono a carico dell'Ente promotore.

2. L'Ente Corsa all'Anello e gli altri Comitati promotori di feste popolari, nei limiti dell'autonomia loro riconosciuta dal precedente art. 49, si avvalgono per le attività di controllo e vigilanza sulle competizioni storiche della su detta Commissione Veterinaria.

3. La Commissione Veterinaria esercita le proprie funzioni dall'avvio dei controlli sull'idoneità dei cavalli per l'ammissione alle prove obbligatorie, sino al termine delle verifiche finali successive alla gara. La medesima Commissione, riferisce agli Organi ed Uffici comunali sul corretto svolgimento della manifestazione, nonché alle competenti autorità veterinarie della Azienda Sanitaria Locale e Giudiziarie della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, anche su eventuali illeciti penali e amministrativi, in materia di doping sportivo, maltrattamento di animali, alterazioni delle competizioni e quanto altro.

#### **Art. 51 -Verifiche preliminari.**

1. La Commissione Veterinaria sovrintende alle attività necessarie all'identificazione dei cavalli, al controllo delle sostanze proibite ed alla tutela del benessere animale. A tal fine, la medesima commissione stabilisce le concrete modalità attuative per l'esecuzione dei controlli.

#### **Art. 52 - Trattamenti farmacologici e ipotesi di doping.**

1. Costituisce atto ad effetto doping, vietato secondo le vigenti disposizioni in materia, la somministrazione, comunque effettuata, di qualsiasi sostanza o preparato idoneo a modificare le condizioni naturali del cavallo al momento della gara, inducendo stati di eccitazione del sistema nervoso centrale e del sistema cardiovascolare. A tal fine è proibita, la presenza nell'organismo di un cavallo, in ogni stato e fase della competizione, di una qualsiasi quantità di una sostanza, di un suo isomero, di un suo metabolita, appartenente ad una delle categorie comprese nella "lista delle sostanze proibite" di cui alla Tabella n. 1) allegata al presente Regolamento, nonché la presenza di un indicatore scientifico che evidenzia l'avvenuta somministrazione di una sostanza proibita, il contatto o l'esposizione alla stessa.

2. Non è proibita la presenza nell'organismo del cavallo:

- a) di sostanze endogene o di quelle che possono provenire dalla sua alimentazione naturale, elencate nell'allegato 2) al presente regolamento, purché rilevate sotto ai limiti stabiliti e riportati in detto allegato;
- b) di molecole provviste di reale utilità terapeutica o profilattica, ma sfornite di attività dopante, contenute in farmaci registrati presso il Ministero della Sanità per il cavallo, quali ad esempio antielmintici, antibiotici, mucolitici, vitamine, aminoacidi, sieri etc; di tali sostanze sono accettabili, nei liquidi organici, residui di qualsiasi livello.

3. Nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere, introdotto nei recinti d'isolamento, nei recinti d'insellaggio e negli spazi riservati ai prelievi senza preventiva motivata autorizzazione della Commissione Veterinaria, ed è altresì vietato detenere nei medesimi luoghi qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica, nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinosofagee e ogni altro mezzo di somministrazione.

#### **Art. 53 - Controlli operativi.**

1. La Commissione Veterinaria, ha il compito di porre in essere ogni atto diretto a contrastare l'impiego delle sostanze proibite, identificare i cavalli e tutelare il benessere animale secondo le disposizioni emanate dall'Ente. Durante tutto il periodo di sorveglianza, e comunque almeno ventiquattro ore prima delle prove ufficiali della competizione, la medesima Commissione dovrà essere messa in condizione di poter eseguire tutti i controlli, all'uopo necessari, per assicurarsi dello stato di salute dei cavalli.

2. I prelievi possono essere disposti anche su cavalli ritirati.

#### **Art. 54 - Doveri dei soggetti responsabili dei cavalli.**

1. E' onere del responsabile della scuderia, del proprietario e di qualsiasi altro soggetto che anche in base allo Statuto dell'Ente Corsa all'Anello o di altro Comitato promotore sia interessato della cura del cavallo, conoscere tutte le terapie praticate all'animale.

2. Il soggetto preposto alla cura dell'animale deve conservare, in apposito raccoglitore, copia della prescrizioni veterinarie, numerate e datate, riportare il nome del cavallo, il suo numero di registrazione nel libro genealogico di razza, il tipo e la quantità dei medicinali somministrati, la loro posologia, la data d'inizio e fine dei trattamenti e i tempi di sospensione dei farmaci ai fini dell'evento agonistico.

#### **Art. 55 – Obblighi dell'Ente Corsa all'Anello e degli altri Comitati che organizzano feste popolari.**

1. E' fatto obbligo all'Ente Corsa all'Anello e ai Comitati che organizzano feste popolari di interdire l'ingresso nelle scuderie a cavalli non accompagnati dal rispettivo documento di identificazione e dalle prescritte certificazioni sanitarie, regolarmente tenute.

2. Tali Enti sono tenuti, altresì, a predisporre recinti per l'isolamento dei cavalli, nonché adeguate strutture per il prelievo conservazione dei campioni, delle quali deve essere assicurata idonea sorveglianza mediante personale fornito dagli Enti medesimi.

3. L'inottemperanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 150 sino ad € 500.

#### **Art. 56 – Tipo e modalità di prelievo.**

1. La Commissione Veterinaria anche a mezzo di un Commissario Veterinario delegato, previo accertamento dell'identità del cavallo e della regolarità delle certificazioni vaccinali, preleva campioni di urina e/o sangue o altro materiale biologico e/o campioni di elemento a contatto con qualsiasi parte del cavallo.

2. Alle operazioni di prelievo, possono presenziare le competenti autorità veterinarie della Azienda Sanitaria Locale di zona e altri Organi di Enti preposti alla tutela degli animali, ed hanno facoltà di assistervi il proprietario e/o l'allenatore o, in loro assenza, un loro delegato munito di delega scritta, o colui che ha in consegna il cavallo.

3. Il Commissario Veterinario delegato provvede a dare avviso al proprietario e/o allenatore, ovvero in loro assenza, al personale di scuderia al quale il cavallo è affidato. Egli dovrà procedere, altresì, all'identificazione della persona che riceve l'avviso.

4. In caso di assenza di un responsabile del cavallo, previa menzione nel verbale, si procede ugualmente all'effettuazione dei prelievi ed il campione è da ritenersi ad ogni effetto valido.

5. I prelievi possono essere effettuati in qualsiasi momento, presso i box negli spazi delimitati riservati ai prelievi, presso i recinti d'insellaggio, i recinti d'isolamento, la scuderia o il centro di allenamento, ovvero in altro luogo dove sono alloggiati i cavalli.

#### Art. 57 – Modalità di confezionamento dei campioni

1. Il campione prelevato è diviso in due parti, di cui una destinata alle prime analisi e, l'altra, alle seconde analisi.
2. La parte del campione destinata alle prime analisi viene inserita dal Commissario Veterinario delegato nell'apposito contenitore che viene poi sigillato e, sul quale, viene apposta una etichetta riportante il sesso e l'età del cavallo e un codice che lo contraddistingue senza far individuare il cavallo sottoposto al prelievo.
3. Il Commissario Veterinario delegato, successivamente, pone il contenitore in una borsa termica che viene chiusa sigillata e che a sua volta può essere posta in altro contenitore per il trasporto.
4. La parte del campione destinata alle seconde analisi viene anch'essa inserita, dal Commissario Veterinario delegato, nell'apposito contenitore sul quale viene apposta una etichetta riportante il nome del cavallo la località e il giorno nel quale è stato eseguito il prelievo.
5. Il contenitore viene chiuso e sigillato ed è facoltà degli interessati di apporvi le firme.
6. Il Commissario Veterinario delegato introduce il contenitore, unitamente ad una copia del verbale delle operazioni di prelievo e di confezionamento del campione, in una borsa termica che deve essere poi chiusa sigillata ed eventualmente posta in altro contenitore per il trasporto.
7. Il medesimo Commissario, alla fine delle operazioni di controllo e previa redazione del verbale di tutte le operazioni di prelievo e confezionamento, provvederà senza ritardo alla spedizione dei campioni al Laboratorio di Analisi designato, prescelto sulla base delle strutture accreditate secondo la normativa in materia.
8. Il verbale, di cui al comma che precede, deve essere sottoscritto dallo stesso Commissario Veterinario delegato e dalle persone interessate se presenti al prelievo. L'assenza o il rifiuto ad assistere o a sottoscrivere il verbale devono essere espressamente menzionate. Detto verbale deve essere redatto in duplice copia di cui la prima viene posta nella borsa termica sigillata congiuntamente al campione destinato alle seconde analisi. La seconda viene chiusa in una busta contrassegnata dallo stesso codice apposto sul contenitore di prima analisi.
9. Il Commissario Veterinario delegato, qualora ne ravvisi l'opportunità, compila un modulo in funzione dello stato clinico del cavallo, apponendovi il codice dell'animale e lo inserisce nella borsa termica unitamente al campione destinato alle prime analisi.
10. Qualora all'atto del prelievo sia stata già fissata la data per l'esecuzione della seconda analisi, il Commissario Veterinario delegato compila apposita comunicazione da consegnare al proprietario o all'allenatore o al delegato o al consegnatario del cavallo, che dovrà firmare la ricevuta.
11. In caso di mancata firma e mancato ritiro della comunicazione, questi si riterranno comunque avvisati della data d'analisi del campione.
12. Al termine della competizione, il Commissario Veterinario delegato compila dei moduli riepilogativi da inoltrare senza indugio al laboratorio antidoping.

#### Art. 58 – Comunicazioni.

1. In caso di non negatività alle prime analisi, entro 30 giorni dalla corsa, il laboratorio che le ha eseguite deve, sollecitamente ed in modo riservato, comunicarne l'esito alla Commissione Veterinaria e all'Ente Corsa all'Anello o al Comitato promotore



interessato, i quali possono richiedere al laboratorio qualsiasi documento o analisi già effettuata o approfondimenti analitici da svolgere sul campione di seconda analisi.

2. Nell'ipotesi in cui le prime analisi, per un qualunque motivo, non siano state eseguite, la Commissione Veterinaria, entro 40 giorni dalla data della corsa, può disporre che si proceda all'esame del campione della seconda analisi, come nel caso dei campioni non negativi.

3. Le comunicazioni ai proprietari e agli allenatori, previste dal presente articolo si reputano conosciute nel momento in cui risultano pervenute; il preavviso di almeno tre giorni liberi, non è necessario nel caso in cui la data della seconda analisi sia stata comunicata al momento del prelievo.

4. Le comunicazioni possono essere effettuate anche a mezzo di telegramma.

5. In caso di positività il laboratorio che ha eseguito le seconde analisi ne invia l'esito unitamente al verbale di apertura del campione, alla Commissione Veterinaria e all'Ente Corsa all'Anello o al Comitato promotore interessato.

6. Il Comune di Narni, per il tramite della Commissione Veterinaria provvede senza indugio a redigere una motivata denuncia dei fatti qualificanti eventuali ipotesi di reato e all'irrogazione delle sanzioni amministrative a norma del presente regolamento. Resta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari e sportive previste dalle norme di autoregolamentazione emanate dall'Ente Corsa all'Anello o dagli altri Comitati che organizzano feste popolari e la eventuale revoca della vincita della competizione.

#### ALLEGATO 1)

#### LISTA DELLE SOSTANZE PROIBITE

- Sostanze che agiscono sul sistema nervoso
- Sostanze che agiscono sul sistema cardio-vascolare
- Sostanze che agiscono sul sistema respiratorio
- Sostanze che agiscono sul sistema digestivo
- Sostanze che agiscono sul sistema urinario
- Sostanze che agiscono sul sistema riproduttivo
- Sostanze che agiscono sul sistema muscolare scheletrico
- Sostanze che agiscono sul sistema emolintatiche e sulla circolazione sanguigna
- Sostanze che agiscono sul sistema immunitario escluse quelle presenti nei vaccini autorizzati
- Sostanze che agiscono sul sistema endocrino, le secrezioni endocrine e i loro omologhi sintetici
- Agenti mascheranti

Per una migliore comprensione vengono elencate alcune classi farmacologiche che debbono ritenersi incluse nella "Lista" di cui sopra:

- Sostanze antipiretiche, analgesiche e anti-infiammatorie
- Sostanze citotossiche
- Antistaminici
- Diuretici
- Anestetici locali
- Rilassanti muscolari
- Stimolanti respiratori
- Ormoni sessuali, sostanze anabolizzanti e corticosteroidi
- Sostanze che modificano la coagulazione del sangue

ALLEGATO 2)

ELENCO DELLE SOSTANZE LA CUI PRESENZA NEI LIMITI (PROPORZIONI)  
SOTTOINDICATI NON E' CONSIDERATA PROIBITA

Arsenico:

0,3 microgrammi/ml nell'urina

Acido salicilico:

750 microgrammi/ml nell'urina oppure

6,5 microgrammi/ml nel plasma

Estanediolo nei maschi (ad eccezione nei castroni):

rapporto= 1 (forma libera e coniugata) tra 5 estrane

-3B, 17 -diol e 5 (10) -estrene-3B, 17 diol nell'urina

Teobromina:

2 microgrammi/ml nell'urina

Idrocortisone:

1 microgrammo/ml nell'urina

Dimetil Sulfossido (DMSO):

15 microgrammi/ml nell'urina oppure

1 microgrammo/ml nel plasma

Diossido di carbonio (TCO<sub>2</sub>):

37 millimole per litro nel plasma

Testosterone (castroni):

0,02 microgrammi/ml (forma libera e coniugata) nell'urina

Testosterone:

(puledre e femmine tranne le gestanti):

0,055 microgrammi/ml (forma libera e coniugata) nell'urina

Methoxytyramina:

4 microgrammi/ml di 3 methoxytyramina (forma libera e coniugata) nell'urina